

PERUGIA 13.04.2013

## CHIARIMENTI SU ESENZIONI REDDITO

La FIMMG CA informa tutti i colleghi che, pur essendo contraria al coinvolgimento del medico in atti che esulano dalla propria competenza professionale e in attesa che la Regione Umbria prenda provvedimenti al riguardo, la verifica del diritto all' esenzione per reddito al momento della compilazione della ricetta da parte del medico che opera nel servizio di Continuità Assistenziale attraverso gli elenchi del sistema TS potrà essere effettuata solo se vi è l' espressa richiesta da parte dell' assistito e ci sono le condizioni per poterlo fare oppure se lo stesso esibisce direttamente il certificato, diversamente dovrà pagare la prestazione. Se l' assistito non ha il certificato di esenzione per reddito e neanche quella per patologia il medico deve barrare "N". Se l' assistito ha una impegnativa del medico di Famiglia nella quale è riportato il codice di esenzione il medico di Continuità Assistenziale può riportarlo nella nuova ricetta.

Si fa presente inoltre che il cittadino esente per disoccupazione (E02), non rientrando nelle tipologie di esenzione nell'Elenco Informatico Nazionale, dovrà invece, necessariamente, recarsi presso gli sportelli dei Distretti Socio Sanitari dove, tramite autocertificazione, riceverà il certificato di esenzione che esibirà al medico al momento della compilazione della impegnativa.

Sarà cura di codesta sigla sindacale far presente la criticità nelle sedi competenti e proporre che vengano individuate al più presto delle modalità tali da non comportare disagi al cittadino che si rivolge a medici delle strutture sanitarie che erogano prestazioni non differibili e in urgenza.

Si ricordano le **categorie degli aventi diritto all' esenzione:**

1. cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (**E01**);
2. disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito (**E02**) complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
3. titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (**E03**);
4. titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (**E04**).

La Segreteria Regionale di Settore CA Umbria